

anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 2)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Società per la gestione dei rimborsi).

1. Il Governo è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi è assicu-

rato dalla riscossione dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.

2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire la liquidità necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti.

3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1 sono integralmente garantiti dai cedenti. Non è richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.

4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica l'articolo 111 del codice di procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta società.

5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 3.** (ex 13. 5.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimerlo.

* **13. 4.** (ex 13. 7., 13. 1. e 13. 9) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Garra, Conte.

Sopprimerlo.

* **13. 5.** (ex 13. 8.) Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti, Bono, Conte.

Sopprimere il comma 1.

13. 7. (ex 13. 10.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci miliardi con le seguenti: 11 lire

13. 8. Malavenda.

Seguono altri 2.756 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci miliardi con le seguenti: 59.331 lire

13. 9. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ; il pagamento fino alla fine del periodo

* **13. 10.** (ex 13. 11.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e del cessionario di crediti INPS.

13. 11. (ex 13. 3.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 2.

13. 12. (ex 13. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, dopo le parole: riscossione dei tributi, aggiungere le seguenti: e a mezzo di società di recupero credito.

13. 14. (ex 13. 6.) Apolloni.

Al comma 5, sopprimere le parole da: del Presidente della Repubblica fino alla fine del comma.

13. 15. Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Pagare i privati con soldi pubblici svenendogli una grossa percentuale dei crediti pubblici.)

13. 16. Malavenda.

(A.C. 5267 – sezione 3)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Servizi pubblici e servizi a rete).

1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.

2. I titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di telefonia vocale o di servizi di comunicazione mobili e personali, versano un contributo finalizzato alla promozione, diffusione e sviluppo della società dell'informazione attraverso tecnologie, servizi e sistemi inno-

vativi. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento e per il 2002 nella misura del 2 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.

5. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni relative alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 2 e seguenti del presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

16. 1. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni dal n. 1 al n. 6 del Gruppo Forza Italia.

16. 2. (ex 16. 2). Stradella, Radice.

Al comma 1, sopprimere le parole: aumentata di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione per gli anni medesimi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 3. (ex 16. 22). Pampo, Pezzoli, Fei, Armani, Bono.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

16. 4. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 5. (ex 16. 16). Apolloni, Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 6. (ex 16. 1). Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2.

16. 7. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: i titolari di concessioni fino a: a cui il fatturato si riferisce con le seguenti: Al fine di favorire la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche, considerate risorse scarse ai sensi della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, i titolari di concessione per servizi di telecomunicazioni per conto di terzi, compresi gli operatori del servizio mobile e personale corrispondono per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo annuo determinato in misura pari al 4 per cento di tutti i proventi lordi connessi all'esploitamento dei servizi di telecomunicazioni forniti a terzi e che formano oggetto di attività dei predetti titolari di

concessione: si intendono operatori per conto di terzi coloro che svolgono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, sostituire le parole: uso privato con le seguenti: uso proprio.

Al comma 5, dopo le parole: dell'auto-rizzazione generale e della dichiarazione aggiungere le seguenti: Si intendono per servizi ad uso proprio quelli che non costituiscono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso proprio sono determinati sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dei criteri tecnici ed economici di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 18 dicembre 1996 relativi ai servizi di telecomunicazione ad uso privato; essi sono inoltre modulati da parametri correlati al grado d'impegno della risorsa frequenza radioelettrica.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Al comma 8, sostituire le parole: ad uso privato con le seguenti: ad uso proprio e le parole: ad uso pubblico con le seguenti: per conto di terzi.

16. 8. (ex 16. 14). Lucidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 403 DEL GOVERNO

All'emendamento 16. 403, sopprimere le parole: il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio.

*** 0. 16. 403. 1.** Bono.

All'emendamento 16. 403, sopprimere le parole: il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio.

*** 0. 16. 403. 2.** Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 16, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento. Per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio ».

16. 403. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di servizi di telecomunicazioni.

16. 9. Albanese, Merlo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16. 10. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per il 1999 fino a: del 2 per cento con le seguenti: nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

16. 11. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.

16. 12. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 20.

16. 385. Malavenda.

Seguono altri 14 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 4.

**** 16. 399.** Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

16. 15. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 11.

16. 16. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 10.

16. 17. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 5,5.

16. 18. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2004.

16. 19. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 15.

16. 20. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 12.

16. 21. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 7,7.

16. 22. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 6,1.

16. 23. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2006.

16. 24. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 25.

16. 25. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 15.

16. 26. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 11,8.

16. 27. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomuni-

cazioni dell'anno precedente *con le seguenti*: calcolata sul fatturato relativo ai predetti servizi dell'anno precedente.

16. 28. Albanese, Merlo.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al netto di quanto corrisposto ad altri operatori per altri servizi o prestazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 29. (ex 16.21) Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per ricavi lordi si intende l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dalle società nell'esercizio dei servizi in concessione o autorizzati, detratto quanto, in relazione allo svolgimento degli stessi servizi, risulta corrisposto ad altro concessionario o soggetto autorizzato all'esercizio di rete telefonica pubblica, il quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 30. (ex 16. 18). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

16. 31. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, *con le seguenti*: due settimane.

16. 32. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, *con la seguente*: 15.

16. 33. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, *con la seguente*: 18.

16. 34. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, *con le seguenti*: tre settimane.

16. 35. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, *con le seguenti*: cinque settimane.

16. 36. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, *con la seguente*: 25.

16. 37. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

16. 38. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, *con le seguenti*: 18 gennaio.

16. 39. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, *con le seguenti*: primo bimestre.

16. 40. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, *con le seguenti*: 15 luglio.

16. 41. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 1° ottobre.

16. 42. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 11 novembre.

16. 43. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 77.

16. 44. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 74,11.

16. 45. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 71,5.

16. 46. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2002.

16. 47. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2001.

16. 48. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 91.

16. 49. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 90,3.

16. 50. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2003.

16. 51. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 99.

16. 52. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 97.

16. 53. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: per il 1999 al 70 per cento fino a: dovuto per l'anno precedente con le seguenti: pari al 95 per cento di quello dell'anno precedente.

16. 54. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

16. 55. Malavenda.

Seguono altri 185 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,1.

16. 240. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

16. 241. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 21,1 per cento.

16. 242. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 20,67 per cento.

16. 243. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 15 per cento.

16. 244. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

16. 245. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 non vengono applicati i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.

16. 247. Albanese, Merlo.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

16. 248. (ex 16. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 249. (ex 16. 20). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti..

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2004.

16. 250. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2003.

16. 251. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2002.

16. 252. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° aprile 2001.

16. 253. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2001.

16. 254. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° marzo 2000.

16. 255. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2000.

16. 256. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 257.** (ex 16. 8.). Bonato, Lenti.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 258.** (ex 16. 8.). Bicocchi.

Al comma 5, dopo la parola: regolamento, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* **16. 259.** (ex 16. 5.). Polizzi, Pampo, Colucci.

*Al comma 5, sostituire la parola: no-
vanta, con la seguente: dieci.*

16. 260. Malavenda.

*Seguono altri 68 emendamenti recanti
cifre diverse.*

*Al comma 5, sostituire la parola: no-
vanta, con la seguente: ottanta.*

16. 328. Malavenda.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono fissati in proporzione alla copertura territoriale della società o del consorzio di appartenenza della rete. L'importo non potrà comunque essere inferiore a quello dovuto per il 1998 aumentato di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione.

16. 329. (ex 16. 9.) Bonato, Lenti.

*Al comma 6, dopo le parole: comunica-
zioni sono fissati, inserire le seguenti: pre-
vio parere delle competenti Commissioni
parlamentari.*

* **16. 330.** (ex 16. 6.). Polizzi, Pampo,
Colucci.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: in
misura fino a: per il 1998.*

16. 331. Malavenda.

*Al comma 6, sopprimere la parola: pro-
grammato.*

16. 332. Malavenda.

*Al comma 6, dopo le parole: di infla-
zione, aggiungere le seguenti: maggiorato
dello 0,50 per cento.*

16. 333. Malavenda.

*Seguono altri 48 emendamenti recanti
cifre diverse.*

*Al comma 6, dopo le parole: di infla-
zione, aggiungere le seguenti: maggiorato
dello 0,1 per cento.*

16. 381. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

16. 382. Malavenda.

*Al comma 8, sostituire le parole: dei
commi 2 con le seguenti: dei commi 5.*

*Conseguentemente dopo le parole: sono
regolate aggiungere le seguenti: , salvo
quanto previsto dal comma 2.*

16. 402. Governo.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:
quelli per l'attività ad uso pubblico, fino
alla fine del comma.*

16. 383. Malavenda.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Viene esteso in contributo dovuto dalla concessionaria pubblica per l'uso delle frequenze di irradiazione del segnale, ai concessionari televisivi nazionali privati che occupano lo spettro di frequenze utile alla copertura nazionale prevista dalla legge.

16. 384. (ex 16. 10.) Bonato, Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. L'onere dei servizi di telecomunicazioni derivante dall'applicazione delle disposizioni introdotte, ovvero modificate dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, è posto a carico del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

16. 400. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 7, comma 13, ultima parte del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sostituire le parole: « richieste di intercettazioni » con le seguenti: « richieste di intercettazioni e di informazioni nel caso in cui queste ultime siano estranee all'ordinaria funzionalità operativa dell'organismo di telecomunicazioni.

16. 401. Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 01 DEL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato.

4. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) sigari e sigaretti... 23 per cento »;

b) la lettera c) è soppressa.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

0. 16. 01. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi. Per il periodo di imposta 2000 la misura della deduzione forfettaria viene ridotta di un terzo.

Conseguentemente nell'A.C. 5266 apportare le seguenti variazioni:

Tabella A Ministero tesoro, bilancio e programmazione economica:

1999: —

2000: —

2001: — 30.000 milioni.

Tabella B Ministero tesoro, bilancio e programmazione economica:

1999: — 80.000 milioni;

2000: — 50.000 milioni;

2001: —

16. 01. Governo.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA**

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli uni-

ficati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4,

comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Consequentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con mo-